

Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale da 8 a 10 euro

Il 22 ottobre 2025 la Ragioneria ha bollinato il Ddl. di bilancio 2026, che è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica e firmato dal Presidente Mattarella per essere trasmesso al Senato.

Il testo, mantenendo l'impianto della prima bozza, conferma la modifica all'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei **buoni pasto elettronici**, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro.

Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro.

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il **servizio sostitutivo di mensa** (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (art. 2 comma 1 lett. c) dell'Allegato II.17 al DLgs. 36/2023, analogo al precedente DM 7 giugno 2017).

Tale nozione di buono pasto ha rilevanza anche ai fini **fiscali** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 118/2006).

Ai sensi dell'**attuale** art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di 4 euro giornalieri, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse

siano rese in forma elettronica.

Tali importi sono stati, da ultimo, aumentati a opera della **legge di bilancio 2020**.

L'importo massimo **escluso** da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati (*cfr.* C.M. n. 29/97).

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e **prescindono dal numero** di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall'allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell'Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Resta fermo che l'importo dei buoni pasto che **eccede** il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto **non** rientrano nella soglia di esenzione "ordinaria", elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a **1.000/2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico.

Tanto premesso, per effetto delle modifiche previste nell'art. 5 del Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, sono escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:

- per i buoni pasto **cartacei** il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all'importo attuale di **4 euro**;
- per i buoni pasto **elettronici** il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall'attuale 8 euro al maggior importo di **10 euro**.

Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal **1° gennaio 2026**.

Fermo il limite per l'indennità sostitutiva per addetti ai cantieri

Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel Ddl. di bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Le **indennità sostitutive** delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai **cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limite che non viene modificato).

Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in **mense** organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.

(MF/ms)